

ha subito ulteriori diminuzioni e precisamente è stato ridotto dal 6.50% al 6% con decreto 20 dicembre 1933.

Alcune delle ditte di cui sopra, che hanno stipulato con l'Istituto, anteriormente al novembre 1932, la cessione di tutte le annualità loro liquidando dallo Stato per determinate opere, nel presentare per lo sconto i singoli decreti di liquidazione di annualità, che vengono ora emessi al nuovo saggio di interesse del 5%, hanno richiesto che l'Istituto voglia applicare nello sconto di dette annualità, criteri analoghi a quelli applicati in seguito alla prima riduzione dei saggi del 6.50%, e che cioè adottati per lo sconto, in sostituzione del maggior saggio contrattuale, già modificato e ridotto al 6.50% con le deliberazioni sopra citate, il nuovo tasso del 5% adottato dallo Stato nella determinazione delle annualità di che trattati.

Si osserva al riguardo che l'On. Consiglio, con vari deliberati, ha recentemente confermato che il principio dell'integrale esecuzione dei contratti già stipulati, così che, anche nel caso in esame, l'Istituto dovrebbe mantener fermo il saggio contrattuale, eccezionalmente ridotto al 6.50% con le